

Un passo importante dell'UE sul riconoscimento (dei figli) delle famiglie arcobaleno

di Benedetta Minucci

Title: EU important step on the recognition (of children) of rainbow families

Keywords: Same-sex parenting; National identity; Freedom of movement.

1. – La decisione del 14 dicembre 2021 della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si inserisce nel filone giurisprudenziale inaugurato dalla nota sentenza *Coman e a.* (v. Corte giust., sent. 05-06-2018, c-673/16), offrendo un nuovo e importante contributo in merito alla filiazione e destinata, per questo, a diventare storica. Essa si iscrive in un quadro evolutivo delle politiche dell'Unione, sempre più attento e sensibile al rafforzamento delle tutele per le soggettività LGBTIQ (l'acronimo indica: lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer), intervenendo con fermezza anche nel settore della vita familiare. Difatti, l'Unione si è preoccupata di garantire, in tutti gli Stati membri, i medesimi diritti alle coppie dello stesso sesso e alle famiglie "arcobaleno" rispetto alle famiglie formate da coppie eterosessuali e dai loro figli, giungendo a riconoscere la relazione di tali coppie e la loro genitorialità (vedi in dottrina P. De Pasquale, *Cittadini LGBTIQ tra uguaglianza e discriminazioni*, in *Studi sull'integrazione europea*, 3/2021). In particolare, la questione pregiudiziale per la quale sono stati aditi i giudici di Lussemburgo investe la ricerca del delicato equilibrio tra la tutela dell'identità nazionale degli Stati membri e la protezione del preminente interesse del minore e del (suo) diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione.

2. – In via preliminare, preme osservare che il procedimento principale trae origine nell'ambito di una controversia tra V.M.A. e la Stoliczna obshtina, rayon "Pancharevo" (d'ora in avanti il "Comune di Sofia"), in merito al rifiuto di quest'ultimo di rilasciare un atto di nascita della figlia di V.M.A. e di sua moglie.

Nello specifico, V.M.A., cittadina bulgara e K.D.K., cittadina del Regno Unito, dopo essersi sposate nel 2018 a Gibilterra, hanno avuto nel dicembre dell'anno successivo una figlia, S.D.K.A., in Spagna, lo Stato membro in cui hanno la residenza. L'atto di nascita della figlia, rilasciato dalle autorità spagnole, menziona entrambe le donne come "madri" della bambina.

Pertanto, V.M.A. ha chiesto al Comune di Sofia di rilasciarle un atto di nascita per la figlia, essendo quest'ultimo necessario, in particolare, per poter avere un documento d'identità bulgaro, in cui fossero menzionate come genitori le due donne. L'autorità bulgara le ha tuttavia imposto di fornire prove relative alla

filiazione, in relazione all'identità della madre biologica, precisando che il modello dell'atto di nascita bulgara prevede una sola casella per la "madre" e un'altra per il "padre", e solo un nome può apparire in ciascuna di esse.

In seguito al rifiuto, da parte di V.M.A., di fornire l'informazione richiesta, il Comune di Sofia ha respinto la sua domanda, motivando tale decisione con la mancanza di informazioni riguardanti l'identità della madre biologica del minore interessato e con il fatto che l'iscrizione di due genitori di sesso femminile in un atto di nascita era contraria all'ordine pubblico della Repubblica di Bulgaria, che non autorizza il matrimonio tra due persone dello stesso sesso.

La ricorrente nel procedimento principale ha quindi proposto ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi al Tribunale amministrativo di Sofia, il quale, dubitando della legittimità del rifiuto apposto dalle autorità bulgare e della compatibilità dello stesso agli articoli 20 e 21 TFUE, nonché agli articoli 7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre la questione alla Corte di giustizia.

3. – Appare doveroso puntualizzare subito che, contrariamente a quanto affermato dal giudice del rinvio, non si può ritenere con certezza che la figlia di V.M.A. e di K.D.K. possieda la cittadinanza bulgara, dal momento che essa viene acquisita di diritto da chiunque abbia almeno uno dei genitori di tale nazionalità, mentre, nel caso di specie, l'identità della madre biologica non è esplicitata.

Orbene, anche in mancanza della suddetta cittadinanza, la situazione non esula comunque dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Infatti, in tale ipotesi, rimane la questione se una cittadina dell'Unione – la ricorrente nel procedimento principale – che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione ed è divenuta madre di una bambina insieme alla moglie, in forza del diritto nazionale di un altro Stato membro, possa esigere dallo Stato membro d'origine il riconoscimento di tale situazione e il rilascio, a tal fine, di un atto di nascita che indichi le due donne quali genitori della minore interessata. Invero, la formulazione delle questioni pregiudiziali non esclude la possibilità di esaminarle dal punto di vista della ricorrente nel procedimento principale, dato che esse non si riferiscono espressamente o esclusivamente al diritto alla libera circolazione della minore.

Tuttavia, occorre ricordare che non spetta alla Corte di giustizia, nell'ambito della procedura di cooperazione istituita dall'articolo 267 TFUE, rimettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal giudice del rinvio, sicché la Corte è in linea di principio vincolata dall'ipotesi che la minore possieda la cittadinanza bulgara e sia, quindi, anche cittadina dell'Unione in forza dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE.

Ciò premesso, la fattispecie presenta tre profili di interesse: il primo riguarda la libertà di circolazione e gli altri diritti connessi alla cittadinanza europea, il secondo attiene alla tutela dell'identità nazionale e dell'ordine pubblico degli Stati membri e l'ultimo si incentra sulla conformità alla Carta dei diritti fondamentali e sul rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Così, per quanto riguarda il primo aspetto, il giudice di Lussemburgo analizza la circostanza per cui il rifiuto da parte delle autorità bulgare di rilasciare l'atto di nascita richiesto alla minore costituisca un ostacolo ai suoi diritti derivanti dal diritto dell'Unione. Per di più, in forza del diritto bulgaro, l'ottenimento di tale atto condiziona il possesso di un documento d'identità bulgaro, compromettendo gravemente l'esercizio effettivo del diritto alla libera circolazione della bambina.

È vero che, a tal riguardo, il dibattito in udienza ha dimostrato che il Comune di Sofia sarebbe disposto a redigere un atto di nascita che designi solo una delle due donne, vale a dire l'istante nel procedimento principale, in qualità di

madre. Nondimeno, anche in tale ipotesi, il semplice fatto di iscrivere solo V.M.A. nell'atto di nascita e, eventualmente, nei documenti di viaggio rilasciati in base a quest'ultimo, potrebbe costituire un ostacolo al diritto alla libera circolazione del minore.

D'altro canto, l'atto di nascita spagnolo - di cui è stata presentata una traduzione in lingua bulgara, legalizzata e autenticata - designa anche la moglie della ricorrente nel procedimento principale, quale madre della minore ed è pacifico che le due donne conducano in Spagna una vita familiare effettiva con la figlia.

Invero, la Bulgaria, come ogni Stato membro, è tenuta a riconoscere il documento promanante dallo Stato ospitante al fine di consentire al minore di esercitare, con ciascuno dei suoi genitori (anche dello stesso sesso), il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione.

Tale lettura costituisce null'altro che un'ulteriore valorizzazione della giurisprudenza *Zambrano* (v. Corte giust., sent. 08-03-2011, c-34/09), con la quale la Corte di giustizia, pronunciandosi sul permesso di soggiorno di un cittadino di un Paese terzo, genitore di un minore cittadino dell'Unione che non aveva mai circolato liberamente tra gli Stati membri, ha stabilito che non può esservi pregiudizio per il godimento reale ed effettivo del nucleo essenziale dei diritti attribuiti dallo *status* di cittadinanza europea. Come noto, con tale pronuncia è stata inaugurata una prassi giurisprudenziale che ha aperto la strada ad una possibile applicazione del diritto dell'Unione europea anche in assenza di effettiva circolazione tra gli Stati membri, ampliando in questo modo, seppur indirettamente, l'ambito di operatività del diritto europeo e limitando, nel contempo, gli stessi Stati nella loro libertà di disciplinare in maniera autonoma le materie affidate alla loro esclusiva competenza (G. Bonini, *Brevi riflessioni sull'identità dei minori cittadini europei*, in *Eurojus*, 2021, 218). In siffatto contesto non si può negare come tale risalente giurisprudenza attribuisca una valenza autonoma alla semplice attribuzione della cittadinanza europea, che assume rilevanza ai fini del distinguo tra le situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e quelle "puramente interne", caratterizzate dall'assenza di elementi di estraneità che permetterebbero di esaminare la fattispecie alla luce del diritto dell'Unione.

Anche nel caso di specie, la Corte ha ribadito come lo *status* delle persone, in cui rientrano le norme sul matrimonio e sulla filiazione, sia riservato alla competenza degli Stati membri, evidenziando la mancanza di interferenza del diritto dell'Unione. Così, allo stato attuale, gli Stati membri sono liberi di prevedere o meno, nel diritto interno, il matrimonio tra persone dello stesso sesso e finanche la genitorialità di queste ultime. Nondimeno, nell'esercizio di tale competenza, ciascuno Stato membro deve rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà garantita a ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, riconoscendo, a tal fine, lo *status* delle persone stabilito in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest'ultimo.

4. – La seconda e fondamentale questione concerne la possibilità (o meno) di giustificare il rifiuto di rilasciare un atto di nascita che indichi due persone di sesso femminile come genitori e, di conseguenza, una carta d'identità o un passaporto per il minore, sulla base dell'art. 4, paragrafo, TUE, ai sensi del quale l'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale (v. G. Di Federico, *L'identità nazionale degli Stati membri nel diritto dell'Unione europea*, Napoli, 2017). Il problema è posto, in quanto la Costituzione bulgara e il diritto di famiglia bulgaro non prevedono la

genitorialità di due persone dello stesso sesso e, dunque, potrebbe essere pregiudicato l'ordine pubblico e l'identità nazionale della Repubblica di Bulgaria.

Come già in passato aveva avuto modo di dichiarare, la Corte ha ribadito che la nozione di ordine pubblico, in quanto giustificazione di una deroga a una libertà fondamentale, dev'essere intesa in senso restrittivo, di guisa che la sua portata non sia determinata unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni dell'Unione. Ne consegue che lo stesso può essere invocato solo in presenza di una minaccia reale e sufficientemente grave che colpisca un interesse fondamentale della società (v. Corte giust., sent. 05-06-2018, c-673/16, *Coman e a.*, punto 44).

In proposito, si deve rilevare che, nella sentenza appena richiamata, l'obbligo per uno Stato membro di riconoscere un matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in un altro Stato membro conformemente alla normativa di quest'ultimo, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo, sia stato ritenuto non pregiudizievole dell'istituto del matrimonio nel primo Stato membro né contrastante con il suo ordine pubblico. Esso, infatti, non si è tradotto nell'obbligo di prevedere, nella normativa nazionale, l'istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma è stato circoscritto al mero riconoscimento di siffatti matrimoni, e ciò unicamente ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti a tali persone dal diritto dell'Unione. Ancora più precisamente, nella sentenza *Coman*, la Corte non ha modificato la natura dei parametri statici della propria giurisprudenza in materia, ma ne ha piuttosto rafforzato la tenuta, ampliandone l'ambito di applicazione e rendendone la struttura potenzialmente aperta. L'elemento di innovazione è rinvenibile nell'estensione dell'ambito delle categorie di cittadini di Stati terzi, familiari di un cittadino dell'Unione, che possono legittimamente godere delle garanzie del diritto europeo. Tale estensione avviene attraverso un'operazione ermeneutica solo apparentemente neutra – la determinazione dell'ambito concettuale di "coniuge" – ma sostanzialmente creatrice di una nuova categoria di soggetti destinatari di tutela, ovvero i coniugi dello stesso sesso di un cittadino dell'Unione, anche se cittadini di uno Stato terzo, che trovano ora tutela diretta e piena, non mediata dalle eventuali politiche migratorie degli Stati membri, né parziale o condizionata ad una previa valutazione discrezionale delle autorità nazionali (così S. Penasa, *Matrimonio tra persone dello stesso sesso e libertà di circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari: osservazioni a "cerchi concentrici" sul caso Coman c. Romania della Corte di giustizia*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2018, 3).

Ritornando alla sentenza in commento, come ha sottolineato l'Avvocato Generale Juliane Kokott, nelle sue conclusioni presentate il 15 aprile 2021, l'obbligo per uno Stato membro di rilasciare una carta d'identità a un minore suo cittadino, nato in un altro Stato membro e il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità di tale Stato membro designa come suoi genitori due persone dello stesso sesso, e l'obbligo di riconoscere il rapporto di filiazione tra tale minore e ciascuna di queste due persone, non viola l'identità nazionale né minaccia l'ordine pubblico di tale Stato membro (punto 56). Infatti, sulla stessa riga della precedente giurisprudenza appena ricordata, anche nella sentenza *de qua*, l'obbligo non impone allo Stato membro di cui il minore interessato ha la cittadinanza il riconoscimento della genitorialità di persone dello stesso sesso. Per di più, il rilascio di un documento di identità non ha funzione probatoria ai fini della filiazione di una persona ed è altresì escluso che diritti od obblighi, relativi all'espressione fondamentale della concezione familiare che la Repubblica di Bulgaria intende tutelare, possano essere fondati sulla mera circostanza che una persona è menzionata come genitore di un minore nel suo documento di identità o su un documento allegato ad esso ai fini di viaggio.

Ancora più precisamente, il giudice di Lussemburgo conferma sì che il diritto di famiglia rientra nell'espressione fondamentale dell'identità nazionale e che ciò consente a uno Stato di giustificare il rifiuto di riconoscere determinati rapporti di filiazione; purtuttavia, sottolinea che tale eccezione non può essere sollevata *sic et simpliciter*.

È vero cioè che il rispetto dell'identità costituzionale degli Stati membri costituisce un obbligo per l'Unione europea e che siffatto obbligo è stato imposto sin dall'inizio dagli stessi testi istitutivi, rientrando nell'essenza stessa del progetto europeo il progredire sulla via dell'integrazione, pur conservando l'individualità politica degli Stati. Ed è altrettanto vero che la giurisprudenza ha espressamente riconosciuto che la salvaguardia dell'identità nazionale costituisce uno scopo legittimo rispettato dall'ordinamento giuridico dell'Unione e che può altresì consentire ad uno Stato membro di formulare, entro determinati limiti, una sua propria accezione di legittimo interesse tale da giustificare un ostacolo ad una libertà fondamentale di circolazione. Cionondimeno, si deve concordare con chi ritiene che il rispetto dell'identità costituzionale degli Stati membri non può essere inteso come deferenza assoluta a tutte le norme costituzionali nazionali. Se così fosse, le costituzioni nazionali potrebbero diventare uno strumento che consentirebbe agli Stati membri di non osservare il diritto dell'Unione in determinati ambiti, mettendone in discussione il primato. Ancor di più, potrebbero derivarne discriminazioni tra Stati membri in funzione del contenuto conferito da ciascuno di essi alle rispettive costituzioni. Di talché, come il diritto dell'Unione tiene conto dell'identità costituzionale degli Stati membri, allo stesso modo il diritto costituzionale nazionale deve adattarsi alle esigenze dell'ordinamento giuridico dell'Unione (v. conclusioni dell'avv. gen. Maduro, 08-10-2008, c-213/07).

5. – La sentenza si è soffermata anche sulla questione della tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, richiamando i rilevanti principi elaborati in materia dalla Corte EDU. Infatti, una misura nazionale, idonea ad ostacolare l'esercizio della libera circolazione delle persone, può essere giustificata solo se è conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta di cui, come noto, la Corte garantisce il pieno rispetto. A tal proposito il giudice dell'Unione analizza, in terza battuta, come nella situazione oggetto del procedimento principale sono fondamentali il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 7, e i diritti del minore, sanciti dall'articolo 24 della Carta, e soprattutto il diritto a che si tenga conto del suo interesse superiore come considerazione primaria e il diritto di mantenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (punto 59). Il rapporto individuale di ogni madre con la propria figlia sarebbe notevolmente più difficile, soprattutto nel caso di una famiglia binazionale residente in un terzo Stato, se una delle due non fosse autorizzata a viaggiare con tale figlia, non essendo riconosciuta quale madre di quest'ultima. In tali circostanze, tenuto conto della mancanza di un impatto formale (dell'obbligo di emettere documenti di viaggio) sulla filiazione e sull'istituto del matrimonio nell'ordinamento giuridico bulgaro, risulta che il rifiuto di rilasciare siffatti documenti eccede quanto necessario per preservare gli obiettivi invocati dalla Repubblica di Bulgaria. Tali considerazioni valgono, *mutatis mutandis*, per tutti i diritti derivanti dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e da altri atti di diritto derivato che conferiscono diritti ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari per effetto dell'esercizio del diritto di libera circolazione.

Necessario e pertinente risulta essere il richiamo anche alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, considerato che il significato e la portata dei diritti garantiti dall'art. 7 della Carta corrispondono a quelli dell'art. 8 della CEDU. Per

dirla con le parole dell'art. 8 della CEDU "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza". L'ammissibilità di eventuali ingerenze da parte di autorità pubbliche nell'esercizio di tale diritto è subordinata alla duplice condizione che esse siano previste dalla legge e siano necessarie, "in una società democratica", al conseguimento di obiettivi, quali l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la protezione della salute o della morale e la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Più precisamente, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in materia di conservazione e riconoscimento degli *status* familiari validamente e stabilmente costituiti all'estero, è andata consolidandosi nel senso di configurare una violazione dell'art. 8 CEDU anche laddove la continuità transnazionale di tali *status* non sia garantita. Secondo la Corte EDU, il diritto alla conservazione del proprio *status* personale, validamente acquisito all'estero, deve garantirsi al di là e oltre l'eventuale violazione delle norme vigenti nell'ordinamento entro cui si tratta di riconoscerne gli effetti.

La tutela della continuità transnazionale degli *status* personali e familiari costituisce un principio ormai consolidato della giurisprudenza EDU, seppur privo di portata assoluta. È stato rilevato, infatti, come anche la giurisprudenza di Strasburgo ammetta limiti alla continuità transfrontaliera degli *status*, purché giustificati dal perseguimento di interessi che risultino altrettanto fondamentali di quello alla tutela della vita privata e familiare e che siano perseguiti mediante misure proporzionate allo scopo. In sostanza, il riferimento è al margine di apprezzamento che l'art. 8 CEDU riserva agli Stati contraenti nella scelta degli strumenti per la sua attuazione (vedi in dottrina: C.E. Tuo, *Riconoscimento di status familiari e ordine pubblico: il difficile bilanciamento tra tutela dell'identità nazionale e protezione del preminente interesse del minore*, in *Il corriere giuridico*, 7/2017, 957).

Anche per la Corte di Lussemburgo, è bene ribadirlo, per potersi spostare liberamente da uno Stato all'altro, i cittadini UE devono poter mantenere il proprio *status* così come costituito nell'ordinamento d'origine o comunque di provenienza. Conseguentemente, lo Stato membro ospitante non è legittimato a rifiutare il riconoscimento sulla scorta della diversa disciplina sostanziale applicabile, salvi i limitati casi in cui vi ostino ragioni imperative di interesse generale. Infatti, come si evince da quanto detto in precedenza, il diritto alla circolazione dell'identità personale non ha portata assoluta, essendo consentite restrizioni che si fondino, nello Stato membro richiesto, su norme volte a tutelare interessi essenziali, dotate del rango di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Vale a dire quando lo impongano esigenze di tutela di interessi che, oltre a esprimere l'identità nazionale dello Stato membro ospitante, riflettono valori considerati fondamentali dalla stessa UE.

Tuttavia, laddove a venire in rilievo siano rapporti o *status* riguardanti minori, come nella sentenza in commento, alle suesposte valutazioni relative al limite dell'ordine pubblico si aggiunge, superandole, la considerazione del preminente interesse del minore nel caso concreto.

6. – Un'ulteriore questione sollevata nella sentenza in esame attiene alla cittadinanza di K.D.K., moglie della ricorrente nel procedimento principale e cittadina del Regno Unito. Il giudice del rinvio si chiede se le conseguenze giuridiche derivanti dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord dall'Unione europea e, precisamente, il fatto che tale minore non possa più godere dello *status* di cittadino dell'Unione in virtù della cittadinanza di K.D.K., siano pertinenti per la valutazione della fattispecie.

In realtà, le conseguenze giuridiche della Brexit, ai sensi dell'articolo 50 TUE, non risultano avere influenza alcuna sulla soluzione della controversia nel

procedimento principale. Difatti, l'eventuale possibilità per la minore di ottenere, in funzione della volontà del Regno Unito di concederle la cittadinanza, un documento di identità che le consenta *de facto* di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione con ciascuno dei genitori è assai incerta e remota; tra l'altro, disporre di due documenti pubblici che, pur attestando lo stesso evento, abbiano contenuto diverso, sfocerebbe comunque in un ostacolo alla libera circolazione dei cittadini.

Ancora, nella parte finale della sentenza, il giudice dell'Unione ha affrontato un ulteriore profilo, ovvero le modalità con cui il giudice *a quo* possa attuare l'obbligo di menzione, nell'atto di nascita emesso dalle autorità bulgare, di entrambe le madri del minore, non potendo quest'ultimo sostituire il modello di atto di nascita figurante negli atti di stato civile in vigore a livello nazionale. Al riguardo, occorre sottolineare che il diritto dell'Unione impone soltanto un obbligo di risultato alle autorità bulgare, ovvero il rilascio di un documento di identità che consenta alla minore di viaggiare con ciascuno dei suoi genitori individualmente. Pertanto, è competenza dell'ordinamento giuridico dello Stato membro la disciplina delle modalità di raggiungimento del suddetto obiettivo. In tale contesto, il giudice nazionale è tenuto ad adottare, nell'ambito delle sue competenze, tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento dell'obbligo, prendendo in considerazione l'insieme delle norme del diritto nazionale e applicando tutti i criteri ermeneutici ivi riconosciuti. Ne consegue che esso deve anche prevedere mezzi alternativi, nei limiti in cui ciò non sfoci in un'applicazione *contra legem* del diritto nazionale.

7. – Dall'analisi appena svolta risulta evidente come la decisione in commento costituisca un ulteriore passo in avanti di un lungo ed accidentato cammino che l'Unione, da tempo, ha intrapreso per combattere ogni discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, anche (ma non solo) con riguardo alla vita familiare. Infatti, ancora una volta, il giudice di Lussemburgo è intervenuto per garantire la piena effettività dei diritti fondamentali, in un'ottica di armonizzazione e di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, al fine di eliminare, per quanto possibile, ogni ostacolo alla libera circolazione ed alla tutela dei diritti collegati alla cittadinanza dell'Unione.

In realtà, le istituzioni dell'Unione, da anni, si adoperano per assicurare alle minoranze sessuali di tutti gli Stati membri parità di trattamento in ogni settore. Così, ad esempio, con riguardo alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, caratterizzate dall'invisibilità delle persone LGBTIQ e da episodi di omofobia vissuti sul posto di lavoro, l'Unione è intervenuta con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di impiego e proibisce la discriminazione diretta o indiretta, nonché le molestie basate sull'orientamento sessuale sia nel settore privato che nel settore pubblico.

Non meno significative sono le misure adottate per la repressione dei crimini generati dall'odio, ovvero quei reati in cui la vittima, le strutture o l'obiettivo del reato stesso è stato scelto per il legame, l'associazione, l'affiliazione o l'appartenenza reale o percepita a un gruppo LGBT. In tal senso, l'azione dell'Unione si è tradotta nell'adozione della direttiva 2012/29 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reati motivati da pregiudizi e discriminazioni legate alle proprie caratteristiche personali.

Ancora, un'elevata tutela dei diritti di tali minoranze è garantita dalla disciplina sull'immigrazione, dove l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono stati annoverati, da subito, tra i motivi di persecuzione dall'art. 10 della direttiva 2004/83/CE (c.d. direttiva qualifiche).

Queste, e tante altre, iniziative prese dall'Unione per affermare il valore fondamentale dell'eguaglianza e il conseguente divieto di discriminazione basata sull'identità sessuale hanno spinto gli Stati membri a riforme dirette ad assicurare adeguata dignità, giusta collocazione sociale e corretta legittimazione ai cittadini LGBTIQ.

Nondimeno, di recente, si è assistito ad una pericolosa retromarcia di alcuni Stati ed una recrudescenza dei sentimenti omofobi.

È il caso dell'Ungheria e della Polonia contro i quali, lo scorso luglio, sono state infatti avviate due procedure di infrazione aventi ad oggetto la violazione del principio di uguaglianza e della tutela dei diritti fondamentali. In estrema sintesi, si ricorda che al governo ungherese è stata contestata -in quanto lesiva della libertà di espressione e di informazione - la legge anti-Lgbt; ovvero, le nuove regole imposte dalle autorità ungheresi che vietano di mostrare tematiche legate all'omosessualità nei contenuti destinati ai minori. Alla Polonia, invece, la Commissione ha contestato le risoluzioni dirette alla creazione delle c.d. "zone Lgbt-free", aree che si sono autodichiarate ostili a una presunta ideologia LGBT.

In attesa, dunque, che le istituzioni preposte ad assicurare il rispetto del principio di uguaglianza scoprano dove si vende la bacchetta magica e con un colpo arginino definitivamente i guasti provocati da vessazioni, incitamento all'odio e violenze, bisogna sapersi contentare dell'arte del possibile ed apprezzare i loro continui interventi diretti a censurare i numerosi comportamenti discriminatori. Sperando, al contempo, che si diffonda sempre più la cultura delle differenze, dell'inclusione e delle buone pratiche tese a prevenire e contrastare le violazioni dei diritti umani e le prevaricazioni legate agli stereotipi di genere, etnici e religiosi e, per quanto qui interessa, all'orientamento sessuale.